

ACCORDO AZIENDALE AUTOFERROTRANVIERI SULLA RILEVAZIONE PRESENZE

Per il personale Autoferrotranvieri operante sulle Ferrovie Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo, avente ad oggetto la rilevazione delle presenze tramite timbratura su smartphone aziendale.

In data 29 aprile 2024, presso l'Astral SpA, a Roma, in Via del Pescaccio 96/98,

TRA

Astral SpA, (d'ora in avanti anche ASTRAL), rappresentata dall'Amministratore Unico, ing. Antonio Mallamo e dal dirigente dell'Area Personale e Organizzazione, dott. Daniele Lucci,

E

SLM FAST CONFISAL, rappresentata da Francesco Menegat e Fabio Ventricini

d'ora in avanti indicate anche come "le Parti",

PREMESSO CHE

- Il personale operante nelle infrastrutture delle Ferrovie ex concesse Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo, al momento registra la presenza in servizio utilizzando terminali di raccolta delle timbrature, messi temporaneamente a disposizione in *service* da Atac SpA, nelle more che Astral SpA si doti di una propria rete infrastrutturale informatica;
- Astral SpA ha acquisito un'applicazione informatica installabile su dispositivi smartphone da assegnare al personale, preordinata all'effettuazione della timbratura per la rilevazione delle presenze, contenente una funzionalità di localizzazione geografica;
- tramite la suddetta applicazione, il dipendente potrà registrare l'inizio e la fine dell'attività lavorativa giornaliera, presso la stazione ove il medesimo si trova in servizio; Il dipendente potrà decidere autonomamente il momento nel quale effettuare la timbratura;
- solo ed esclusivamente al momento della timbratura, l'applicazione richiederà allo smartphone le coordinate geografiche della posizione in cui si trova il dipendente e le trasmetterà al sistema di raccolta delle timbrature unitamente al codice identificativo del lavoratore, al verso della timbratura (entrata/uscita) e alla data e ora di effettuazione della medesima;
- l'applicazione utilizzata non accederà ad altre informazioni presenti nello smartphone del dipendente;
- la posizione geografica verrà utilizzata esclusivamente per certificare la timbratura dell'interessato;
- il dato relativo alla posizione GPS verrà rilevato solo ed esclusivamente all'atto dell'inserimento della timbratura, senza l'effettuazione di alcun tracciamento della posizione del lavoratore durante l'arco della prestazione lavorativa;
- è escluso il trattamento di dati relativi al traffico telefonico, agli sms, ai whatsapp, alla posta elettronica alla navigazione in internet e a qualsiasi altra tipologia di dato non attinente alla rilevazione delle presenze;
- è escluso il trattamento dei dati di cui alla rilevazione delle presenze, per fini valutativi e disciplinari, fatti salvi gli obblighi di legge qualora i medesimi possano costituire prova di comportamenti penalmente perseguibili;
- la funzionalità di geolocalizzazione non consentirà alcun controllo dell'attività lavorativa;
- i dati trattati per le finalità di rilevazione delle presenze non saranno comunicati a terzi, fatte salve specifiche richieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Autorità competenti;

CONSIDERATO CHE

- l'adozione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze per il personale operante sulle Ferrovie ex concesse, consente di conseguire risparmi di costi e maggiore efficienza, atteso che non sarà necessario l'approvvigionamento di terminali lettori di badge, né la manutenzione dei medesimi;

VISTI

- l'art. 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo", commi 1, 2 e 3 di seguito riportati:
 1. *Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.....*
 2. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.*
 3. *Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.;*
- il Provvedimento n. 350 dell'8 settembre 2016, emesso dal Garante per la Protezione dei dati personali, in materia di "Trattamento di dati personali effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone", con il quale viene legittimato il trattamento in argomento, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di legge e la tutela dei diritti degli interessati;

tutto quanto premesso, considerato e visto,

LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE

- 1) Le Premesse e il Considerato costituiscono parte integrante del presente Accordo.
- 2) Le Parti condividono l'avvio dell'utilizzo dell'applicazione informatica per la rilevazione delle presenze su smartphone, per come descritta nel presente Accordo, per il personale operante direttamente nelle infrastrutture delle Ferrovie ex concesse Roma-Lido di Ostia e Roma- Civita Castellana Viterbo.
- 3) Le timbrature presenze su smartphone dovranno attestare unicamente l'inizio e la fine del turno giornaliero di lavoro, nonché, per il personale che non lavora a turni, la pausa pranzo.
- 4) In base ai principi di correttezza, liceità, minimizzazione del dato e non eccedenza, Astral SpA s'impegna ad utilizzare un software che garantisca la non acquisizione di tutti i dati ultronei rispetto all'orario, alla data ed al luogo della timbratura, nonché ad evitare che l'applicazione acquisisca dati ricavabili dallo smartphone, estranei a quelli necessari alla funzione di rilevazione delle timbrature; a titolo esemplificativo e non esaustivo nello specifico non verranno trattati i dati relativi al traffico telefonico, alla posta elettronica, alla navigazione in internet.
- 5) Il sistema di rilevazione presenze non potrà essere utilizzato per fini valutativi e disciplinari nei confronti dei lavoratori, a meno che i dati registrati costituiscano elemento di prova di condotte penalmente rilevanti ovvero in caso di specifici obblighi di legge o istanze formalmente avanzate dall'Autorità Giudiziaria.
- 6) Ai sensi dell'art. 5, lettera f) del GDPR i dati saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei medesimi, compresa la protezione, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
- 7) Al personale interessato dalla nuova procedura di rilevazione delle presenze, di cui al presente Accordo, sarà fornita idonea e specifica informativa sul trattamento dei dati derivanti dall'utilizzo della tecnologia in argomento, nonché le istruzioni operative di uso dell'applicazione.
- 8) L'introduzione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze avverrà previo un breve periodo di sperimentazione limitato ad alcune stazioni.
- 9) Le Parti concordano sulla opportunità di monitorare entro i prossimi sei mesi le modalità applicative del presente Accordo.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo Aziendale, si danno reciprocamente atto di aver ottemperato a qualsiasi obbligo di natura sindacale di cui al CCNL Autoferrotranvieri, sulle materie oggetto del medesimo.

Letto e sottoscritto,

Roma, 29 aprile 2024

FIRMATO

L'Amministratore Unico

Antonio MALLAMO.....

Il Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione

Daniele LUCCI.....

Per SLM FAST CONFESAL

Francesco Menegat.....

Fabio Ventricini.....